



Direzione Regionale della Campania

Settore Gestione Tributi
Ufficio Rapporti con gli enti esterni

Napoli, 22 marzo 2005

Agli Uffici della Regione Campania

Loro Sedi

Agli Uffici interni della Direzione Regionale

Sede

Prot. n. 11910 / 2005

Oggetto: Legge 30 dicembre 2004, n. 311. Garanzie fideiussorie.

La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria per il 2005), all'art. 1, comma 418, lettera a), apporta sostanziali modifiche all'art. 8, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in tema di documenti fideiussori, sopprimendo il rinvio all'art. 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con previsione, ai fini del pagamento rateale dell'importo oggetto di adesione, della possibilità di prestare "idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria."

A decorrere dall'entrata in vigore delle nuove norme, restano esclusi dal novero dei soggetti fideiubenti legittimati a garantire la rateazione degli atti di adesione, le "imprese commerciali che, a giudizio dell'Amministrazione Finanziaria, offrano adeguate garanzie di solvibilità" (cfr. art. 38 bis del decreto citato), poi denominate "intermediari finanziari" con circolare n. 66 del 5 aprile 2000 della

soppressa Direzione Centrale per la Riscossione, intervenuta ad operare il raccordo tra la previgente normativa di settore e le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico sulle Leggi Bancarie).

La innovazione legislativa testè descritta ha determinato l'assimilazione della disciplina delle garanzie fideiussorie afferenti alla rateizzazione degli atti di adesione a quella contenuta nell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riguardante la rateazione dei carichi già iscritti a ruolo e confluiti in cartella esattoriale. Detta norma prevede, infatti, la possibilità di prestare "idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria", escludendo le polizze rilasciate da imprese commerciali; non a caso lo schema di garanzia a suo tempo elaborato ed allegato alla circolare ministeriale n. 15/E del 26 gennaio 2000 reca il richiamo alla legge 10 giugno 1982, n. 348 che aveva individuato, quali soggetti abilitati - in tutte le ipotesi in cui è prevista la costituzione di cauzione a favore dello Stato - unicamente banche ed assicurazioni.

L'omogeneizzazione della disciplina in tema di garanzie prestate a fronte del pagamento rateale della pretesa erariale è opportunamente rimarcata nella circolare n. 7/E della Direzione Centrale Accertamento del 21 febbraio 2005, ove figurano i primi indirizzi operativi relativi all'anno 2005, in materia di "prevenzione e contrasto all' evasione".

Al paragrafo 8, che contempla le "Attività collegate alla tutela della pretesa erariale" è infatti, precisato, che, " ... a seguito delle modifiche apportate dalla Legge Finanziaria alle disposizioni normative che disciplinano il pagamento rateale nell'ambito dell'accertamento con adesione, omessa impugnazione e conciliazione giudiziale, sono stati circoscritti alle banche e alle compagnie di assicurazione abilitate all'esercizio nel ramo cauzioni, i soggetti che possono rilasciare garanzia a fronte di tali pagamenti rateali, così come previsto in tema di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973".

Codesti uffici potranno, pertanto, la massima cura nell'evitare l'accettazione di documenti fideiussori rilasciati da intermediari finanziari a garanzia del pagamento rateale degli atti di adesione.

La competente Direzione Centrale ha altresì precisato, che, per effetto delle cennate modifiche, i controlli a farsi su tali documenti fideiussori, saranno quelli individuati nella circolare n. 146/E del 10 giugno 1998 in materia di rimborsi IVA, ove è richiamata la puntuale osservanza delle disposizioni impartite con la circolare ministeriale n. 129 dell'8 maggio 1997, che, nell'individuazione delle imprese di assicurazione abilitate alla prestazione delle garanzie fideiussorie, rimanda alle risultanze di appositi elenchi ivi menzionati, periodicamente aggiornati.

Codesti Uffici, pertanto, nell'accettare unicamente fideiussioni bancarie e polizze fideiussorie assicurative prodotte dalle imprese di assicurazione, avranno cura di verificare la effettiva inclusione delle imprese stesse negli elenchi sopra citati. A ciò seguirà il controllo della legittima provenienza del documento fideiussorio da porre in essere secondo i criteri dettati con la citata circolare ministeriale 146/E .

Iniziative da attivare a seguito di escussione infruttuosa delle garanzie

Sempre nell'ottica di esercitare una incisiva azione di contrasto al fenomeno dell'evasione da riscossione, la menzionata direttiva della Direzione Centrale Accertamento ha posto l'accento sulla necessità di monitorare **tutti i pagamenti rateali**, verificandone l'andamento, al fine di avviare immediatamente la procedura di escussione delle garanzie fideiussorie .

Gli uffici in indirizzo presteranno, pertanto, la massima attenzione, nel verificare il regolare pagamento delle rate degli atti di adesione, tenuto conto che il mancato pagamento, anche di una sola rata, autorizza l'Amministrazione Finanziaria ad escutere la garanzia per il debito residuo, previo ricalcolo degli interessi.

Sul punto, il menzionato comma 418, lettera a), dell'art.1 della Legge Finanziaria, nell'innovare la disciplina specifica dell'accertamento con adesione, ha previsto che "in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante."

La norma in parola ha inteso tracciare un percorso che consente agli uffici di aggredire rapidamente, attraverso lo strumento del ruolo, anche le società fideiubenti, superando i limiti operativi contenuti nel disposto di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999, che aveva disciplinato la riscossione delle entrate aventi causa in rapporti di natura privatistica.

Da ultimo, non appare superfluo rammentare, ancora una volta, la necessità di monitorare **anche** i pagamenti rateali dei carichi già iscritti a ruolo a seguito di provvedimento concesso dall'ufficio ai sensi del più volte citato art. 19 del decreto 602 del 73; ciò presuppone una stretta attività di raccordo tra gli uffici dell'Agenzia e i concessionari della riscossione, tenuto conto che, per tali fattispecie, il ruolo notificato al debitore costituisce titolo anche per la riscossione coattiva nei confronti del fideiussore inadempiente, nella ipotesi prevista dall'art. 19, comma 4 bis del decreto n. 602 del 1973, introdotto dal D.Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001, ed ulteriormente modificato dall'art 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005).

IL DIRETTORE REGIONALE

Filippo Orlandi